

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Caserta - **Decreto dirigenziale n. 46 del 27 ottobre 2009 – Ditta INCAL S.r.l. - Cava di sabbia sita in localita' Cisterna (frazione Squille) del Comune di Castel Campagnano (CE). Rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'attivita' estrattiva presentata ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 14 del 6.11.2008.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI CASERTA

Premesso:

- ◆ che la L.R. n. 14 del 6.11.2008 *“Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive”* consente, nelle more della completa attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), la prosecuzione delle attività estrattive negli esercizi di cava la cui autorizzazione è risultata scaduta per l'intervenuto termine, alle condizioni in essa stabilite ed entro la data improrogabile del 30.06.2010;
- ◆ che, con nota acquisita al protocollo del Settore al n. 109181 in data 9.02.2009, la INCAL S.r.l. ha presentato istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava sita in località Cisterna [frazione Squille] del Comune di Castel Campagnano (CE) ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 14 del 6.11.2008;
- ◆ che, con note prot. n. 166256 e 211583 rispettivamente del 26.02.2009 e del 11.03.2009, questo Settore ha dato comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, di *“avvio del procedimento finalizzato all'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 14/08”*;
- ◆ che con nota prot. n. 353416 del 23.04.2009 questo Settore, avendo verificato in fase di preistruttoria che la ditta non è mai stata autorizzata alla prosecuzione della coltivazione della cava di cui all'oggetto, ha comunicato alla stessa, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e i., che l'istanza sarebbe stata rigettata e che, entro il termine di 10 giorni, potevano essere presentate osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- ◆ che, con nota acquisita al protocollo del Settore al n. 449493 in data 22.05.2009, la ditta, in riscontro alla nota con la quale questo Settore ha preannunciato il rigetto dell'istanza in argomento, ha formulato le osservazioni di seguito sinteticamente riportate:
 - o la cava era titolare di autorizzazione con termine scaduto ai sensi della L.R. 54/85, in quanto essa *“..fu regolarmente denunciata ai sensi dell'art. 24 e seguenti del D.P.R. 128/59...” e, successivamente in data 05.07.1986, “... A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 54/85, la Società presentò ai sensi dell'articolo 36 istanza di prosecuzione, su tutte le particelle denunciate in disponibilità ... terreno sul quale veniva consentito l'esercizio dell'attività estrattiva ... fino alla data del Decreto del Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta del 6.11.2000, n. 1029 che ne ordinava la sospensione”*;
 - o l'esercizio di cava non è stato oggetto di provvedimenti interdittivi e sanzionatori per abusivismo né è stata richiesta la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 23 della L.R. 54/85 per cui non si ricade nella previsione di cui al punto 2 delle direttive regionali;
 - o nessuna attività di cava può ritenersi conclusa, per qualsivoglia provvedimento venga assunto, senza che si sia provveduto agli obbligatori provvedimenti di ricomposizione ambientale (vedesi nota prot. 516733 del giugno 2007 del Dirigente del Settore Regionale Cave e Torbiere);

Considerato:

- ❖ che l'art. 10-bis della L. 241/90 e s. m. e i. prescrive di motivare nel provvedimento finale l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'istante;
- ❖ che le osservazioni presentate dall'Amministratore Unico della INCAL S.r.l. non sono accoglibili in quanto:
 1. la Denuncia d'esercizio (ex D.P.R. 128/59) legittimava l'esercente a presentare la domanda di proseguimento (art. 8 L.R. 54/85) e a proseguire l'attività estrattiva ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 in regime transitorio nelle more del rilascio della necessaria autorizzazione, quindi essa non costituiva né sostituiva il titolo autorizzativo;

2. l'istanza di prosecuzione della coltivazione ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 della INCAL S.r.l. è stata rigettata da questo Settore con provvedimento n. 2065 del 24.07.2001 e pertanto detta Società non risulta a nessun titolo regolarmente autorizzata ai sensi della L.R. 54/85 e s. m. e i.;
 3. il riferimento al punto 2 della direttiva regionale prot. n. 40166 del 16.01.2009, che esclude determinati esercizi di cava dal rilascio dell'autorizzazione, è fuorviante in quanto vuole dimostrare che l'inapplicabilità dello stesso (esclusione) alla cava in questione fa sì che essa possa essere inclusa tra quelle destinate ad ottenere l'autorizzazione; l'assunto è infondato in quanto:
 - a. il punto 2.a.) della direttiva regionale prot. n. 40166 del 16.01.2009 si riferisce agli esercizi di cava autorizzati ai sensi della L.R. 54/85 che sono stati oggetto di provvedimenti ex art. 28, comma 1, L.R. 54/85 e s. m. e i., ragion per cui, visto quanto riportato al precedente punto 2, esso non è riferibile alla INCAL S.r.l.;
 - b. il punto 2.b.) della direttiva regionale prot. n. 40166 del 16.01.2009 richiama l'art. 23 della L.R. 54/85 che è riferito, ancora una volta, ai titolari dell'autorizzazione ex L.R. 54/85, ragion per cui, visto quanto sopra argomentato, esso non è riferibile alla Società in oggetto;
- ❖ che la ditta INCAL S.r.l. ha comunque l'obbligo di provvedere alle operazioni di recupero e di ricomposizione ambientale del sito di cava in questione, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;

Vista la L.R. 54/1985;

Vista la L.R. 17/1995;

Viste le Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 11 del 7.06.2006 e l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 6.07.2006;

Vista la L.R. 14/2008;

Vista la direttiva del Coordinatore dell'A.G.C. 15 n. 40166 del 16.01.2009;

Vista la direttiva del Coordinatore dell'A.G.C. 15 n. 174217 del 27.02.2009;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **il rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva presentata dalla INCAL S.r.l. ai sensi della L.R. n. 14 del 6.11.2008.**

Il presente Decreto viene inviato:

in via telematica:

- * al Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici / Opere Pubbliche, per opportuna conoscenza;
- * al Settore Regionale Cave e Torbiere - A.G.C. 15 Settore 12, per opportuna conoscenza;
- * al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania - A.G.C. 01 Settore 02, per la pubblicazione;

in forma cartacea:

- * al Sig. Ferrara Franco Amm. unico della Ditta INCAL S.r.l. con sede in via Sanelle n. 20 nel Comune di Mariglianella (NA), per notifica;
- * al Sindaco del Comune di Castel Campagnano (CE) per notifica e competenza;
- * al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione.

Si evidenzia che la Ditta INCAL S.r.l., in vigore della L.R. 54/85 e s. m. e i., è comunque obbligata alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale, come previsto dall'art. 9 della citata norma regionale.

Il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente Delegato
Ing. Nicola Di Benedetto